



PROVINCIA DI SONDRIO

SETTORE VIABILITÀ, PATRIMONIO E IDROGEOLOGICO
Servizio Trasporti

OGGETTO: STRADA PROVINCIALE N. 9 "DELLA VAL MASINO" - ORDINANZA DI CHIUSURA TOTALE AL TRAFFICO VEICOLARE E PEDONALE DALLA LOCALITÀ BREGOLANA (KM 15+700) ALLA LOCALITÀ BAGNI DI MASINO (KM 16+923), IN COMUNE DI VAL MASINO

ORDINANZA N. 30

IL DIRIGENTE

VISTA l'allerta di protezione civile per rischio valanghe n. 2026.15 emesso dal Centro Funzionale Monitoraggio Rischi Naturali di Regione Lombardia il 16 febbraio 2026, che segnala un livello di criticità ordinaria (codice giallo) per la zona "Retiche centrali", con decorrenza dal 17 febbraio 2026;

ATTESO che, in relazione alla predetta situazione di potenziale pericolo, il responsabile del servizio Viabilità e Idrogeologico ha proposto di interdire il traffico veicolare e pedonale sulla strada provinciale n. 9 "della Val Masino", nel tratto compreso tra la località Bregolana (km 15+700) e sino al termine della strada provinciale, in loc. Bagni di Masino (km 16+923);

RITENUTO pertanto indispensabile, per garantire la sicurezza della circolazione stradale, emettere un provvedimento di chiusura totale al traffico veicolare e pedonale, nelle zone interessate;

SU PROPOSTA conforme del responsabile del servizio Viabilità e Idrogeologico d'intesa con il responsabile del servizio Trasporti;

VISTI gli artt. 5, 6 e 7 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo Codice della Strada) e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il D. Lgs. 267/2000 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

DISPONE

la chiusura totale al traffico veicolare e pedonale, con decorrenza immediata e fino al perdurare della situazione di potenziale pericolo, della strada provinciale n. 9 "della Val Masino", dalla località Bregolana (km 15+700) alla località Bagni di Masino (km 16+923).

La presente ordinanza, oltre che essere esposta in loco con i prescritti segnali stradali, verrà resa nota al pubblico, anche mediante pubblicazione all'albo pretorio online. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare.

Sono incaricati dell'esecuzione della presente ordinanza i funzionari e gli agenti di cui all'articolo 12 del D. Lgs. n. 285/1992.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso amministrativo ai sensi dell'art. 37 del D. Lgs. n. 285/1992 al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, entro 60 giorni dalla sua adozione e con le formalità stabilite all'art. 74 del D.P.R. n. 495/1992.

Ai sensi dell'art. 3 della legge n. 241/1990, comunque inoltre che il presente provvedimento è impugnabile con ricorso giurisdizionale avanti il TAR della Lombardia entro il termine di 60 giorni dalla notifica (o comunque dalla piena conoscenza da parte dei destinatari), ovvero con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni decorrenti dal medesimo termine.

IL DIRIGENTE
Ing. Antonio Rodondi

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale
ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005

Responsabile del servizio Trasporti: Ing. Sara Fortini (tel. 0342 531321)

Responsabile del servizio Viabilità e Idrogeologico: Ing. Angelo Colombi (tel. 0342 531214)